



COMUNE DI PORTO CESAREO

Provincia di Lecce

SETTORE IX
URBANISTICA E SUAP
Ufficio Demanio Marittimo

Prot. n. 9594 del 10/06/2016

AVVISO PUBBLICO

II RESPONSABILE DELL'UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

VISTO il codice della Navigazione e relativo Regolamento di Esecuzione;
VISTO l'art. 18 del Regolamento di Esecuzione del codice della Navigazione;
VISTI i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza, in particolare l'art. 49 del TFUE;
VISTO il T.U.E.L. n. 267/2000
VISTA la L.R.10/04/2015 n. 17;

PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA

La società "L'Angolo di Beppe" srl con sede in via Zanella n. 24 ha presentato richiesta di rilascio di concessione demaniale marittima in data prot. n. 3715 del 30/03/2006, successivamente volturata a nome dalla società AMA.RA.NTO s.r.l con sede Porto Cesareo alla via Zanella n. 24, avente ad oggetto un'area demaniale marittima di mq. 353,00 di arenile con relativo fronte mare di mt. 20,19 al fine di realizzarvi uno stabilimento balneare in località Torre Lapillo, nel tratto di costa compreso tra via Neviano e via Carpignano Sal.no

L'area chiesta in concessione fa parte delle particelle catastali di maggiore consistenza distinte in catasto al fg. 16 ptc. 4855 e 4150.

Si comunica che il presente avviso rimarrà pubblicato all'Albo Pretorio del comune di Porto Cesareo per 20 (venti) giorni consecutivi dal 10/06/2016 al 30/06/2016.

1) Entro il termine suddetto, da considerarsi perentorio, è possibile far pervenire al comune di Porto Cesareo, con riferimento alla domanda in questione, osservazioni e reclami.

Le osservazioni eventualmente pervenute saranno valutate dall'Ufficio preposto, che ne darà conto nella motivazione del provvedimento finale, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento stesso.

2) Entro il medesimo termine suddetto, da considerarsi perentorio, è possibile proporre domande concorrenti secondo le specifiche SID e con eventuale documentazione a corredo, che, a pena di irricevibilità, dovranno essere presentate in bollo e corredate dall'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria per i procedimenti in materia di demanio marittimo fissate dalla Delibera di Giunta Comunale n. 165 del 18/12/2009, per un importo pari ad € 200,00 da effettuarsi sul c/c postale n. 14195739, intestato a "Comune di Porto Cesareo Servizio Tesoreria", avendo cura di indicare nella causale la dicitura "Spese di istruttoria Demanio Marittimo - Partecipazione procedura di rilascio concessione".

Le istanze in concorrenza, dovranno pervenire in busta chiusa, recante la dicitura: "*Domanda concorrente riferita all'avviso di pubblicazione del _____ avente ad oggetto: Richiesta di concessione demaniale marittima presentata da _____. Non aprire*".

Le eventuali domande pervenute fuori termine saranno considerate inammissibili e non saranno prese in considerazione.

Farà fede, quale data di arrivo, esclusivamente il timbro dell'ufficio protocollo comunale.

Trascorso il termine stabilito, si darà ulteriore corso agli adempimenti inerenti alla richiesta.

Si rende noto, altresì, che una planimetria a disposizione presso l'Ufficio Demanio recante esclusivamente l'individuazione dell'area oggetto della richiesta resta a depositata di quanti, entro il termine di pubblicazione, volessero esercitare il diritto di consultazione, anche ai fini della presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Tanto al fine di assicurare l'adeguata imparzialità alla procedura e di tutelare la giusta concorrenza tra gli

aspiranti concessionari e/o eventuali diritti di terzi.

La presente pubblicazione non è in alcun modo impegnativa e vincolante per il Comune e viene effettuata nelle more del rilascio dei titoli richiesti facendo salvo ogni parere previsto dalla normativa vigente.

La presente pubblicazione viene effettuata anche per le finalità legate alla normativa sulla trasparenza e di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/04.

3) La durata della concessione è fissata in 6 anni. I requisiti minimi di partecipazione da possedere al momento della presentazione della domanda, a pena di esclusione, da autocertificare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del d. lgs. n. 159/2011 sono: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di seguito elencate:

1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' articolo 444 del Codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall' articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

L'amministrazione concedente stabilisce che un operatore economico può essere titolare, nell'ambito territoriale di riferimento, di un numero massimo di una concessione.

4) La concessione sarà assegnata al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico.

Sarà preferito il richiedente che proponga un investimento finalizzato al risparmio energetico, al recupero idrico e all'uso di materiali eco compatibili di minore impatto ambientale e paesaggistico.

Sarà inoltre preferito il richiedente che proponga la soluzione meno impattante in assoluto sull'area demaniale in questione. In tal senso saranno ritenute meritevoli di preferenza le soluzioni che non prevedono l'occupazione dell'area demaniale con chioschi, manufatti, pedane o altri impianti.

5) Le proposte saranno valutate da apposita commissione composta da tre componenti che saranno scelti nell'ambito dell'apparato degli uffici amministrativi interni all'Amministrazione.

La Commissione sarà presieduta dal Dirigente del Settore Urbanistica/Demanio.



Il Responsabile del Settore IX
Ing. Paolo Stefanelli